

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SKATE PARK COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno _____, del mese di _____, in Civitanova Marche, nella Residenza Municipale,

premessò che

- con atto n. 212 del 21/05/2021 la Giunta Comunale di Civitanova Marche ha deciso di affidare alla A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS di Monte Urano il servizio di gestione dello SKATE PARK sito in Via N. Mandela, a Civitanova Marche;

- con successivo atto di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è deciso, su richiesta dell'Associazione anzidetta, di apportare delle modifiche al testo della convenzione di gestione dell'impianto in parola;

TRA

- Il **Comune di Civitanova Marche**, con sede in Piazza XX Settembre n. 93, Partita Iva n. 00262470438, per il quale interviene la Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci, in qualità di Dirigente III Settore del Comune di Civitanova Marche, che agisce e si obbliga in nome e per conto dell'Ente anzidetto,

E

- la **A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS**, con sede in Monte Urano, in Via Incancellata, 114, per la quale interviene il Sig. Andrea Cimadamore, nato a Civitanova Marche (Mc) il 17/07/1995, nella sua qualità di legale rappresentante, in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato dell'Assemblea, domiciliato per la carica in Monte Urano, Via Incancellata, 114,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO:

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune affida alla società sportiva A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS la gestione dello SKATE PARK sito in Via N. Mandela, a Civitanova Marche, come da planimetria allegata al presente atto, di proprietà Comunale. L'impianto è affidato nello stato, di fatto e di diritto, in cui si trova, perfettamente noti all'affidatario.

Articolo 2 SCOPO

Lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che l'A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo se non quelli ivi specificamente individuati, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Articolo 3 USO DELL'IMPIANTO

L'affidatario dovrà utilizzare, e far utilizzare, l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. L'affidatario dovrà altresì osservare tutte le norme di sicurezza, di conformità degli impianti, di igiene, i regolamenti comunali e tutte le disposizioni di legge applicabili in materia e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVO

La presente convenzione per gestire l'impianto di cui trattasi avrà durata dal 01/06/2021 al 31/12/2025, data in cui scadrà di pieno diritto, essendo esclusa la tacita proroga. Per motivi di pubblica utilità, ed a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'affidatario. La gestione dell'impianto viene affidata nella forma del comodato d'uso, a titolo gratuito.

Articolo 5 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa e garantire la disponibilità dell'impianto a titolo gratuito per iniziative atte a promuovere lo sport e l'attività ginnica e/o ludico-ricreativa che il Comune dovesse proporre di attuare, con il limite massimo di n. 20 giornate su base annuale;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Civitanova Marche; il numero massimo di spettatori ammessi sarà calcolato secondo le normative vigenti, anche in relazione alle specifiche tecniche dell'impianto di cui alla presente convenzione;
- c) assicurare la puntuale apertura dell'impianto secondo gli orari definiti di concerto con il Comune di Civitanova Marche;
- d) garantire, in giorni (almeno 3 su base settimanale) e ad orari predeterminati (almeno 18 ore settimanali), concordati con il Comune, e che andranno resi noti mediante appositi avvisi affissi all'esterno dell'impianto, la presenza di un rappresentante dell'Associazione Sportiva;
- e) curare la pulizia dell'impianto in maniera adeguata, con spese a carico dell'Associazione Sportiva;
- f) sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'affidatario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile;
- g) far fronte alle spese occorrenti per l'ordinaria manutenzione dell'impianto sportivo de quo; la manutenzione anzidetta dovrà sempre venir effettuata nel rispetto della normativa vigente, ed avendo cura di coordinarsi, per gli interventi da porre in essere, con l'Ufficio Tecnico Comunale. Sarà cura, tra l'altro, dell'affidatario di provvedere anche alle seguenti, piccole manutenzioni: rasatura dell'erba secondo necessità, rimozione delle sporcizie e vuotatura dei cestini;
- h) consentire il libero accesso di cittadini ed utenti negli orari liberi, in base alle esigenze dell'Associazione che gestisce l'impianto ed alle richieste dei cittadini. Gli orari di libera fruizione devono essere resi noti mediante apposizione di idonei avvisi. Ogni fruitore avrà accesso e potrà utilizzare lo skate park sotto la propria personale responsabilità, ed eventualmente, se minorenni, sotto la responsabilità dell'esercente la potestà genitoriale. L'Amministrazione comunale, ed anche

l'affidatario di cui alla presente convenzione, sono esentati da ogni responsabilità e da qualsivoglia conseguenza riconducibile all'utilizzo della struttura;

Articolo 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Civitanova Marche:

- gli oneri per la manutenzione straordinaria;
- i costi per le utenze (energia elettrica ed acqua) ad uso dell'impianto di cui alla presente convenzione.

Articolo 7 MODALITA' DI GESTIONE

L'affidatario consentirà, ed agevolerà, le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà imporre l'esecuzione di quei lavori manutentivi ordinari che, secondo il parere degli stessi tecnici comunali, dovessero rendersi necessari. L'affidatario presenterà al Comune, dietro formale richiesta in tal senso, relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

Articolo 8 AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'affidatario non potrà affidare a soggetti terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, il servizio posto ad oggetto della presente convenzione senza apposita, specifica autorizzazione del Comune. Le società affiliate alle FSN-CONI o ad altri Enti di Promozione Sportiva o gruppi amatoriali spontanei potranno avere accesso all'impianto, previo rilascio di apposito, specifico nullaosta comunale, e dietro parere conforme dell'Associazione affidataria della struttura. L'affidatario avrà l'obbligo di esporre, mediante apposita tabella, il prospetto dei costi per eventuali utilizzi da parte di soggetti terzi. Per gli utilizzi disposti dal Comune ai sensi dell'art. 5 di cui alla presente convenzione, il Comune medesimo potrà disporre dell'impianto senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

Non potranno essere apportate innovazioni, né modificazioni all'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica, previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione comunale. Se tali modificazioni o innovazioni, laddove possibili, dovessero richiedere prove, certificazioni di conformità ed omologazioni varie, l'affidatario dovrà acquisirle a propria cura e spese.

Articolo 9 PUBBLICITA' COMMERCIALE

L'affidatario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e/o visiva, eventuale pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione, osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni normative vigenti (leggi, regolamenti, ecc.). Il programma completo della pubblicità, e qualsiasi sua modificazione, andranno comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, schermi, striscioni, stendardi, ecc.) è subordinata alla previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. L'affidatario è tenuto a provvedere a tutte le incombenze amministrative per il rilascio delle relative autorizzazioni. Resta a carico dell'affidatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. L'affidatario non potrà richiedere ai soggetti terzi

contemplati all'art. 8 della presente convenzione alcun onere aggiuntivo per l'affissione della pubblicità, mentre i terzi in parola dovranno comunque adempiere agli oneri per l'imposta di pubblicità determinati a norma di legge e/o di regolamento comunale.

Articolo 10 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che dovessero, in qualsivoglia modo e momento, derivare da quanto forma oggetto del presente atto, vale a dire la gestione d'uso dello skate park comunale, negli orari in cui l'impianto sia (o dovesse essere) presidiato da un rappresentante dell'A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS. L'affidatario stipulerà apposita polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale pari ad € 1.000.000,00. Copia della polizza anzidetta andrà depositata in Comune contestualmente alla stipula della presente convenzione. Viceversa, resta in via esclusiva in capo ai singoli fruitori dell'impianto ogni responsabilità per qualunque accadimento dovesse verificarsi nelle giornate e negli orari non presidiati con proprio personale dall'A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS;

Articolo 11 INADEMPIMENTO DELL'AFFIDATARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Civitanova Marche potrà dichiarare la decadenza dell'affidatario con effetto immediato, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni in favore dell'Ente. Identico provvedimento si potrà adottare in caso di fallimento o scioglimento dell'Associazione affidataria.

Articolo 12 RINVIO CODICE

Per quanto non espressamente previsto e pattuito nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento agli atti richiamati in premessa, al D.Lgs. n. 50 del 2016 ed alle norme del codice civile.

Articolo 13 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Associazione affidataria dovrà tempestivamente comunicare i nominativi del responsabile dell'impianto e del tecnico preposto al controllo ed alla manutenzione degli impianti tecnici secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 81/2008, nonché segnalarne i relativi recapiti, comprensivi di numeri telefonici ed indirizzi e-mail. Essi dovranno segnalare ai competenti uffici comunali ogni disfunzione o intervento da effettuare che esulasse da quelli configurabili come ordinaria manutenzione, e dovranno altresì concordare con i medesimi le modalità degli interventi da porre in essere. L'affidatario è tenuto, per quanto non regolamentato esplicitamente dalla presente convenzione, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dar corso legale alla convenzione *de quo*, immediate e future, sono a carico dell'affidatario.

IL PRESIDENTE della A.S.D. STRIKE SKATE EVENTS _____

IL DIRIGENTE SETTORE III _____